

Legge regionale 06 marzo 2008 , n. 6 - TESTO VIGENTE dal 14/06/2022

Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria.

TITOLO IV

ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA

Capo I

Disposizioni per l'esercizio dell'attività venatoria

Art. 28

(Esercizio venatorio)

1. Per esercizio venatorio si intende il complesso delle attività dirette all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante l'impiego dei mezzi di cui all'articolo 13 della legge 157/1992, che consentono a un cittadino in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione venatoria statale e regionale di effettuare un prelievo venatorio programmato, nel rispetto dell'ambiente e del territorio, delle norme comunitarie, nazionali e regionali e delle culture, consuetudini e tradizioni locali.

2. L'esercizio venatorio è consentito ai cacciatori:

a) ammessi a una delle Riserve di caccia;

b) titolari di permesso annuale rilasciato dalla Riserva di caccia;

c) concessionari, consorziati di Riserva privata, legali rappresentanti, proprietari o conduttori, singoli o associati, dei fondi e titolari di permessi annuali e giornalieri di aziende faunistico-venatorie;

d) invitati nelle Riserve di caccia e nelle aziende faunistico-venatorie;

e) cittadini stranieri e italiani residenti all'estero maggiori di diciotto anni muniti dei documenti previsti dallo Stato di residenza per l'esercizio venatorio, della polizza di assicurazione e invitati da un cacciatore ammesso alla Riserva di caccia o dal legale rappresentante di azienda venatoria.

3. L'esercizio venatorio è consentito inoltre ai fruitori di aziende agri-turistico-venatorie e zone cinofile.

4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, adotta gli indirizzi e i criteri volti a garantire che l'esercizio venatorio sia praticato con l'adozione delle opportune misure di sicurezza per l'incolumità delle persone e la tutela dei beni.

5. Non è considerato esercizio venatorio il comportamento del cacciatore che, nell'esercizio dell'attività venatoria, attraversa le strade carrozzabili di cui all'articolo 34, con le armi scariche e prive di munizionamento.

Art. 29

(Formazione dei dirigenti venatori e dei cacciatori)(20)

1. Per la partecipazione agli esami per il conseguimento delle abilitazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera j sexies) punti da 1 a 5, è richiesto l'attestato di frequenza di un corso preparatorio organizzato dalle associazioni venatorie, dalle organizzazioni professionali agricole o dalle associazioni di protezione ambientale.

(2)(6)

1 bis. La Regione concede incentivi fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile ai soggetti di cui al comma 1 per l'organizzazione dei corsi preparatori di cui al medesimo comma 1.

(7)(19)(21)

1 ter. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati, nel rispetto dei requisiti previsti dal presente articolo e dalla normativa regionale vigente:

a) i criteri per l'organizzazione dei corsi preparatori di cui al comma 1;

b) i criteri per l'organizzazione degli esami per il conseguimento delle abilitazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera, j sexies).

(8)

1 quater. Le Commissioni d'esame sono composte da almeno tre componenti, di cui almeno un dipendente regionale in qualità di Presidente. Il trattamento economico degli eventuali componenti esterni all'Amministrazione regionale è stabilito nella deliberazione della Giunta regionale di nomina della rispettiva Commissione ed è disciplinato dalla legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale).

(9)

2.

(ABROGATO)

(10)

3. L'attestato di superamento dell'esame per il conseguimento dell'abilitazione e dirigente venatorio costituisce condizione per l'iscrizione dei Direttori delle Riserve di caccia e dei legali rappresentanti delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie nell'Elenco dei dirigenti venatori. In sede di prima applicazione della presente legge, il superamento dell'esame finale non è richiesto ai soggetti che abbiano almeno dieci anni di esercizio di direttore di riserva o di legale rappresentante di azienda agri-turistica-venatoria o di azienda faunistico-venatoria.

(11)(12)

4. L'esame per il conseguimento all'abilitazione all'esercizio venatorio consiste:

a) in una o più prove sulla disciplina venatoria, sulla zoologia applicata alla caccia, sulle principali patologie della fauna selvatica, sulle armi e le munizioni da caccia, nonché sui principi di tutela dell'ambiente e di salvaguardia delle colture agricole;

b) in una prova pratica di corretto maneggio delle armi da effettuarsi in sede d'esame.

(5)(13)(14)(15)

5. La Commissione per l'abilitazione all'esercizio venatorio è composta da cinque esperti nelle materie d'esame di cui almeno un laureato in scienze biologiche o in

scienze naturali esperto in vertebrati omeotermi. I componenti sono nominati dalla Regione.

(3)

6. La domanda di ammissione all'esame di cui al comma 4 è corredata del certificato medico rilasciato dalla competente Azienda per i servizi sanitari o da Ufficiale medico militare attestante l'idoneità all'esercizio venatorio e del certificato di abilitazione al maneggio delle armi rilasciato presso poligoni di tiro a segno nazionale.

(1)(16)

7. L'esame di abilitazione all'esercizio della caccia di selezione e della caccia tradizionale agli ungulati si svolge sulla base degli indirizzi dell'ISPRA in materia. L'esame consente di verificare, in particolare, la conoscenza di nozioni di legislazione venatoria, di biologia, etologia ed ecologia applicata alla gestione faunistica, dei principi di gestione faunistica, dei sistemi di caccia, delle tecniche venatorie e della balistica, di etica venatoria, il riconoscimento degli ungulati e la trofeistica.

(18)

8.

(ABROGATO)

(4)(17)

Note:

1 Comma 6 sostituito da art. 18, comma 1, lettera e), L. R. 15/2012

2 Comma 1 sostituito da art. 28, comma 1, lettera p), numero 1), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.

3 Parole sostituite al comma 5 da art. 28, comma 1, lettera p), numero 2), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.

4 Parole sostituite al comma 8 da art. 28, comma 1, lettera p), numero 3), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.

- 5** Lettera b) del comma 4 sostituita da art. 3, comma 15, L. R. 24/2016
- 6** Comma 1 sostituito da art. 90, comma 1, lettera a), L. R. 28/2017 , con effetto dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 105, c. 1, lett. a) della medesima L.R. 28/2017.
- 7** Comma 1 bis aggiunto da art. 90, comma 1, lettera b), L. R. 28/2017 , con effetto dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 105, c. 1, lett. a) della medesima L.R. 28/2017.
- 8** Comma 1 ter aggiunto da art. 90, comma 1, lettera b), L. R. 28/2017 , con effetto dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 105, c. 1, lett. a) della medesima L.R. 28/2017.
- 9** Comma 1 quater aggiunto da art. 90, comma 1, lettera b), L. R. 28/2017 , con effetto dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 105, c. 1, lett. a) della medesima L.R. 28/2017.
- 10** Comma 2 abrogato da art. 90, comma 1, lettera c), L. R. 28/2017 , con effetto dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 105, c. 1, lett. a) della medesima L.R. 28/2017.
- 11** Parole sostituite al comma 3 da art. 90, comma 1, lettera d), L. R. 28/2017 , con effetto dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 105, c. 1, lett. a) della medesima L.R. 28/2017.
- 12** Parole soppresse al comma 3 da art. 90, comma 1, lettera d), L. R. 28/2017 , con effetto dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 105, c. 1, lett. a) della medesima L.R. 28/2017.
- 13** Parole sostituite al comma 4 da art. 90, comma 1, lettera e), L. R. 28/2017 , con effetto dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 105, c. 1, lett. a) della medesima L.R. 28/2017.
- 14** Parole sostituite alla lettera a) del comma 4 da art. 90, comma 1, lettera f), L. R. 28/2017 , con effetto dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 105, c. 1, lett. a) della medesima L.R. 28/2017.
- 15** Parole aggiunte alla lettera a) del comma 4 da art. 90, comma 1, lettera f), L. R. 28/2017 , con effetto dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 105, c. 1, lett. a) della medesima L.R. 28/2017.
- 16** Parole soppresse al comma 6 da art. 90, comma 1, lettera g), L. R. 28/2017 , con effetto dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 105, c. 1, lett. a) della medesima L.R.

28/2017.

17 Comma 8 abrogato da art. 90, comma 1, lettera i), L. R. 28/2017 , con effetto dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 105, c. 1, lett. a) della medesima L.R. 28/2017.

18 Comma 7 sostituito da art. 90, comma 1, lettera h), L. R. 28/2017 , con effetto dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 105, c. 1, lett. a) della medesima L.R. 28/2017.

19 Vedi la disciplina transitoria del comma 1 bis, stabilita da art. 2, comma 14, L. R. 12/2018

20 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 8, L. R. 20/2018

21 Parole sostituite al comma 1 bis da art. 65, comma 2, L. R. 6/2019

Art. 30

(Tesserino regionale di caccia)

1. Per l'esercizio dell'attività venatoria, oltre ai documenti previsti dalla legislazione venatoria vigente, è necessario il possesso del tesserino regionale di caccia in corso di validità.

(1)

2. Il tesserino regionale di caccia è un permesso rilasciato annualmente dalla Regione su cui il cacciatore deve annotare, ai sensi e per gli effetti dell' articolo 12, comma 12, della legge 157/1992 , la tipologia di fruizione venatoria, le giornate di caccia e le specie e quantità di fauna prelevata giornalmente.

(2)(5)(7)

3. Le annotazioni sul tesserino regionale di caccia devono essere leggibili ed effettuate con inchiostro indelebile. Le correzioni sono effettuate in maniera tale da consentire la lettura dell'annotazione originale.

3 bis. Gli abbattimenti degli ungulati sono annotati sul tesserino regionale di caccia prima dell'apposizione del contrassegno inamovibile. Gli abbattimenti di fauna

stanziale e di fauna migratoria sono annotati sul tesserino regionale di caccia subito dopo l'incarnieramento.

(3)(4)

4. Il tesserino regionale di caccia è valido per un'annata venatoria.

5. Il rilascio del tesserino regionale di caccia è subordinato:

a) al possesso di valida licenza di porto di fucile per uso caccia, rilasciata in conformità alle leggi di pubblica sicurezza;

b) all'avvenuto versamento della tassa di concessione governativa per licenza di porto di fucile per uso caccia;

c) all'avvenuto versamento della tassa di concessione regionale;

d) alla stipulazione della polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, in conformità alla legislazione vigente.

6. Per la fruizione venatoria di cui all'articolo 28, comma 2, lettera e), e comma 3, non è necessario il possesso del tesserino regionale di caccia.

7. Alla scadenza della validità, il tesserino regionale di caccia è restituito secondo le modalità disciplinate dalla Regione.

(6)

Note:

1 Parole soppresse al comma 1 da art. 145, comma 11, lettera a), L. R. 17/2010

2 Parole aggiunte al comma 2 da art. 145, comma 11, lettera b), L. R. 17/2010

3 Comma 3 bis aggiunto da art. 145, comma 11, lettera c), L. R. 17/2010

4 Comma 3 bis sostituito da art. 18, comma 1, lettera f), L. R. 15/2012

5 Parole sostituite al comma 2 da art. 28, comma 1, lettera q), numero 1), L. R.

3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.

6 Parole sostituite al comma 7 da art. 28, comma 1, lettera q), numero 2), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.

7 Parole sostituite al comma 2 da art. 65, comma 3, L. R. 6/2019

Art. 31

(Tasse di concessione regionale)(1)(4)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19)

1. La tassa annuale di concessione regionale per il rilascio del tesserino regionale di caccia è determinata nella misura del 50 per cento della tassa erariale di cui all'articolo 5, comma 1, della tariffa di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995 (Approvazione della nuova tariffa delle tasse sulle concessioni governative), e successive modifiche.

(2)(3)

2. Per la costituzione e per il rinnovo di aziende faunistico-venatorie e zone cinofile è pagata una tassa annuale di concessione regionale pari a 7,12 euro per ogni ettaro o frazione di ettaro di superficie agro-silvo-pastorale.

3. Per la costituzione e per il rinnovo di aziende agri-turistico-venatorie e zone cinofile con finalità di lucro è pagata una tassa annuale di concessione regionale pari a 17,77 euro per ogni ettaro o frazione di ettaro di superficie agro-silvo-pastorale.

4. Il versamento delle tasse di concessione è effettuato sul conto di Tesoreria della Regione Friuli Venezia Giulia:

a) anteriormente al ritiro del tesserino regionale di caccia nei casi di cui al comma 1;

b) entro la data di adozione dei provvedimenti di autorizzazione di istituzione e di rinnovo nei casi di cui ai commi 2 e 3; per l'annata venatoria relativa al primo rilascio dell'autorizzazione la tassa è dovuta in dodicesimi incluso il mese di emissione;

c) entro il 31 marzo di ogni anno nei casi di cui ai commi 2 e 3 con riferimento alle tasse di concessione annuali.

(5)

4 bis. Qualora il pagamento della tassa di cui al comma 4, lettera c), sia effettuato dopo il 31 marzo ed entro il 30 aprile è dovuta una soprattassa del 10 per cento. Qualora il pagamento sia effettuato dopo il 30 aprile è dovuta una soprattassa del 20 per cento. Il mancato pagamento della tassa di concessione regionale entro l'annata venatoria di riferimento comporta la revoca dei provvedimenti di autorizzazione, di istituzione e di rinnovo nei casi di cui ai commi 2 e 3.

(6)

4 ter. La tassa di cui ai commi 2 e 3 è computata in dodicesimi in caso di rimborso. Dal computo è escluso il mese di decorrenza del mancato esercizio dell'attività.

(7)

5. Gli importi delle tasse di concessione regionale di cui ai commi 2 e 3 sono aggiornati con decreto del Presidente della Regione, tenuto conto dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie d'impiegati e operai calcolato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

Note:

1 Gli importi delle tasse annuali di cui ai commi 2 e 3 sono stati aggiornati, per effetto di quanto disposto al comma 5 del presente articolo, per l'annata venatoria 1° aprile 2009 - 31 marzo 2010, con DPRReg. 03/03/2009, n. 055/Pres. (B.U.R. 11/3/2009, n. 10).

2 Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 59, L. R. 12/2009

3 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 3, comma 60, L. R. 12/2009

4 Gli importi delle tasse annuali di cui ai commi 2 e 3 sono stati aggiornati, per effetto di quanto disposto al comma 5 del presente articolo, per l'annata venatoria 1° aprile 2010 - 31 marzo 2011, con DPRReg. 05/03/2010, n. 042/Pres. (B.U.R. 17/3/2010, n. 11).

5 Comma 4 sostituito da art. 3, comma 1, lettera i), L. R. 12/2010

6 Comma 4 bis aggiunto da art. 3, comma 1, lettera j), L. R. 12/2010

7 Comma 4 ter aggiunto da art. 3, comma 1, lettera j), L. R. 12/2010

8 Gli importi delle tasse annuali di cui ai commi 2 e 3 sono stati aggiornati, per effetto di quanto disposto al comma 5 del presente articolo, per l'annata venatoria 1° aprile 2011 - 31 marzo 2012, con DPRReg. 15/02/2011, n. 024/Pres. (B.U.R. 2/3/2011, n. 9).

9 Gli importi delle tasse annuali di cui ai commi 2 e 3 sono stati aggiornati, per effetto di quanto disposto al comma 5 del presente articolo, per l'annata venatoria 1° aprile 2012 - 31 marzo 2013, con DPRReg. 15/02/2012, n. 046/Pres. (B.U.R. 29/2/2012, n. 9).

10 Gli importi delle tasse annuali di cui ai commi 2 e 3 sono stati aggiornati, per effetto di quanto disposto al comma 5 del presente articolo, per l'annata venatoria 1° aprile 2013 - 31 marzo 2014, con DPRReg. 24/01/2013, n. 06/Pres. (B.U.R. 27/2/2013, n. 9).

11 Gli importi delle tasse annuali di cui ai commi 2 e 3 sono stati aggiornati, per effetto di quanto disposto al comma 5 del presente articolo, per l'annata venatoria 1° aprile 2014 - 31 marzo 2015, con DPRReg. 13/02/2014, n. 019/Pres. (B.U.R. 5/3/2014, n. 10).

12 Gli importi delle tasse annuali di cui ai commi 2 e 3 sono stati aggiornati, per effetto di quanto disposto al comma 5 del presente articolo, per l'annata venatoria 1° aprile 2015 - 31 marzo 2016, con DPRReg. 13/02/2015, n. 031/Pres. (B.U.R. 4/3/2015, n. 9).

13 Gli importi delle tasse annuali di cui ai commi 2 e 3 sono stati confermati, per effetto di quanto disposto al comma 5, in misura pari a quelli dell'annata precedente, anche per l'annata venatoria 1° aprile 2016 - 31 marzo 2017, con DPRReg. 17/02/2016, n. 031/Pres. (B.U.R. 2/3/2016, n. 21).

14 Gli importi delle tasse annuali di cui ai commi 2 e 3 sono stati aggiornati, per effetto di quanto disposto al comma 5 del presente articolo, per l'annata venatoria 1° aprile 2017 - 31 marzo 2018, con DPRReg. 09/02/2017, n. 033/Pres. (B.U.R. 22/02/2017, n. 8).

15 Gli importi delle tasse annuali di cui ai commi 2 e 3 sono stati aggiornati, per

effetto di quanto disposto al comma 5 del presente articolo, per l'annata venatoria 1° aprile 2018 - 31 marzo 2019, con DPReg. 20/2/2018, n. 038/Pres. (B.U.R. 07/03/2018, n. 10).

16 Gli importi delle tasse annuali di cui ai commi 2 e 3 sono stati aggiornati, per effetto di quanto disposto al comma 5 del presente articolo, per l'annata venatoria 1° aprile 2019 - 31 marzo 2020, con DPReg. 20/2/2019, n. 023/Pres. (B.U.R. 06/03/2019, n. 10).

17 Gli importi delle tasse annuali di cui ai commi 2 e 3 sono stati aggiornati, per effetto di quanto disposto al comma 5 del presente articolo, per l'annata venatoria 1° aprile 2020 - 31 marzo 2021, con DPReg. 14/2/2020, n. 026/Pres. (B.U.R. 04/03/2020, n. 10).

18 Gli importi delle tasse annuali di cui ai commi 2 e 3 sono stati aggiornati, per effetto di quanto disposto al comma 5 del presente articolo, per l'annata venatoria 1° aprile 2021 - 31 marzo 2022, con DPReg. 16/2/2021, n. 014/Pres. (B.U.R. 03/03/2021, n. 9).

19 Gli importi delle tasse annuali di cui ai commi 2 e 3 sono stati aggiornati, per effetto di quanto disposto al comma 5 del presente articolo, per l'annata venatoria 1° aprile 2022 - 31 marzo 2023, con DPReg. 9/2/2022, n. 010/Pres. (B.U.R. 02/03/2022, n. 9).

Art. 32

(Ammissione e trasferimenti a Riserva di caccia)

1. La domanda di ammissione e di trasferimento a una Riserva di caccia è presentata all'Amministrazione regionale dall'1 marzo al 30 giugno di ogni anno. Con deliberazione della Giunta regionale, da approvare entro il 31 gennaio di ogni anno e da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione, può essere individuato un diverso intervallo di tempo.

(3)(6)

2.

(ABROGATO)

(4)

3. L'ammissione è consentita, fatte salve le previsioni di cui al comma 4, a coloro che non siano assegnati a una Riserva di caccia al momento della presentazione della domanda. In caso di dimissioni, l'ammissione è consentita qualora siano trascorsi almeno due anni dalle medesime.

(1)(7)

3 bis. Il trasferimento è consentito a coloro che, al momento della presentazione della domanda, risultano essere assegnati da almeno cinque anni nella Riserva di caccia da cui chiedono il trasferimento.

(2)

4. A valere dal 2023 i cacciatori già soci di una Riserva di caccia possono chiedere di essere ammessi a una seconda Riserva, previo parere positivo dell'Assemblea dei soci della Riserva per la quale viene presentata la richiesta.

(5)(8)

4 bis. Coloro che esercitano l'attività venatoria sul territorio regionale non possono contemporaneamente essere soci di Riserva di caccia ed esercitare l'attività venatoria in qualità di legali rappresentanti, associati o titolari di permesso annuale di azienda faunistico-venatoria o titolari di permesso annuale in altra Riserva di caccia, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 33, comma 2 bis.

(9)

Note:

1 Comma 3 sostituito da art. 145, comma 12, lettera a), L. R. 17/2010

2 Comma 3 bis aggiunto da art. 145, comma 12, lettera b), L. R. 17/2010

3 Parole sostituite al comma 1 da art. 28, comma 1, lettera r), numero 1), L. R.

3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.

4 Comma 2 abrogato da art. 28, comma 1, lettera r), numero 2), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.

5 Parole aggiunte al comma 4 da art. 91, comma 1, L. R. 28/2017

6 Comma 1 sostituito da art. 3, comma 4, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.

7 Parole aggiunte al comma 3 da art. 8, comma 5, lettera a), L. R. 8/2022

8 Comma 4 sostituito da art. 8, comma 5, lettera b), L. R. 8/2022

9 Comma 4 bis aggiunto da art. 8, comma 5, lettera c), L. R. 8/2022

Art. 33

(Permessi di caccia e inviti)

1. L'associazione della Riserva di caccia può rilasciare i permessi annuali di cui all'articolo 15, comma 2, lettera g), nel rispetto dei criteri individuati dalla Regione ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera e), e comunque nel rispetto del limite pari al 5 per cento del numero massimo dei cacciatori che possono esercitare l'attività venatoria in ciascuna Riserva di caccia ovvero, nel caso di Riserve di caccia con un numero massimo inferiore a cinquanta cacciatori, nel rispetto del limite di tre permessi annuali.

(3)

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, qualora in una Riserva di caccia vi siano ancora posti disponibili, possono essere rilasciati permessi annuali sino al numero totale dei posti disponibili, previo parere favorevole dei competenti organi statutari dell'associazione della Riserva di caccia.

2 bis. Per favorire l'abbattimento dei cinghiali l'associazione della Riserva di caccia può rilasciare i permessi annuali di cui all'articolo 15, comma 2, lettera g), nel rispetto dei seguenti criteri:

a) i permessi riguardano esclusivamente la caccia al cinghiale;

b) i permessi sono rilasciati anche a cacciatori associati ad altre Riserve di caccia della regione;

c) in deroga ai limiti di cui al comma 1 il numero dei permessi non può essere superiore al 50 per cento dei cacciatori assegnati alla Riserva, fino ad un massimo di quindici permessi;

d) nella zona di rimozione del cinghiale il rilascio è dovuto se sul territorio della Riserva di caccia sono stati accertati danni da cinghiale da parte del Servizio competente in materia di gestione faunistica e venatoria nell'anno solare precedente;

e) al di fuori della zona di rimozione del cinghiale, il rilascio è dovuto se la Riserva di caccia non ha raggiunto il 75 per cento del completamento del piano di prelievo concesso nella stagione venatoria precedente.

(2)

3. Il cacciatore ammesso a una Riserva di caccia può invitare giornalmente a caccia un altro cacciatore purché questi sia in possesso del tesserino regionale di caccia in corso di validità. Il Direttore della Riserva di caccia e i cacciatori di cui all'articolo 28, comma 2, lettera c), dell'azienda faunistico-venatoria possono invitare giornalmente a caccia uno o più cacciatori purché siano in possesso del tesserino regionale di caccia in corso di validità e siano accompagnati dall'invitante o suo delegato.

4. Il direttore della Riserva di caccia o il cacciatore ammesso alla medesima possono invitare i cittadini stranieri o italiani residenti all'estero a cacciare con l'ausilio del falco ovvero a prove o gare riservate alla falconeria.

5. I cacciatori ammessi a una Riserva di caccia possono essere invitati nel limite massimo di cinque volte nella medesima Riserva di caccia nel corso della stessa stagione venatoria. I cacciatori non ammessi a una Riserva di caccia possono essere invitati nel limite massimo di dieci volte nella medesima Riserva di caccia nel corso della stessa stagione venatoria.

6. Il cacciatore invitante provvede ad annotare i prelievi sul proprio tesserino regionale di caccia. Il cacciatore invitato può abbattere un numero di capi di fauna migratoria pari a quello consentito giornalmente al cacciatore invitante annotandolo sul proprio tesserino.

(1)

Note:

1 Parole aggiunte al comma 6 da art. 145, comma 13, L. R. 17/2010

2 Comma 2 bis aggiunto da art. 92, comma 1, L. R. 28/2017

3 Parole sostituite al comma 1 da art. 8, comma 6, L. R. 8/2022

Art. 33 bis

(Aspiranti soci)(1)

1. I cacciatori non assegnati a una Riserva di caccia, non titolari di un permesso annuale di caccia ovvero non legali rappresentanti, associati o titolari di permessi annuali di azienda faunistico-venatoria, residenti da almeno tre anni nel Comune sul cui territorio insiste la Riserva di caccia alla quale intendono aderire, su conforme deliberazione favorevole dell'assemblea dei soci, possono essere assegnati, anche in soprannumero, come aspiranti.

1 bis. I cacciatori di cui al comma 1, mai assegnati a una Riserva di caccia, residenti alla nascita o per un periodo di almeno dieci anni nel Comune sul cui territorio insiste la Riserva di caccia alla quale intendono aderire, vengono assegnati come aspiranti nella misura massima del 20 per cento del numero massimo dei cacciatori determinato per ciascuna Riserva di caccia. Nel caso di Riserve di caccia per cui è determinato un numero di cacciatori inferiore a dieci, la misura massima è di due.

(2)

1 ter. Gli aspiranti di cui al comma 1 bis sono assegnati con il seguente ordine di priorità di collocazione in ordine decrescente: maggior numero di anni di residenza, età anagrafica superiore, maggior numero di anni continuativi di presentazione della domanda di aspirante.

(3)

2. L'aspirante esercita l'attività venatoria, per due annate venatorie successive,

accompagnato da un socio della Riserva di caccia.

3. Nelle annate venatorie successive alla seconda, l'aspirante di cui al comma 1, su conforme deliberazione favorevole dell'assemblea dei soci, e l'aspirante di cui al comma 1 bis possono essere assegnati dalla struttura regionale competente alla Riserva di caccia, anche in soprannumero, secondo criteri e principi stabiliti con regolamento che definisce anche i rapporti numerici tra permessi annuali e aspiranti soci.

(4)

4. Per il raggiungimento del periodo di cui al comma 2 sono conteggiati gli anni di assegnazione quale aspirante effettuati ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 30/1999.

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 48, comma 5, L. R. 13/2009

2 Comma 1 bis aggiunto da art. 65, comma 4, L. R. 6/2019

3 Comma 1 ter aggiunto da art. 65, comma 4, L. R. 6/2019

4 Comma 3 sostituito da art. 69, comma 1, L. R. 13/2020

Art. 34

(Altre disposizioni per l'esercizio dell'attività venatoria)

1. Ai fini dell'applicazione del divieto di cui all'articolo 21, comma 1, lettere e) e f), della legge 157/1992, sono carrozzabili le strade di ogni tipo e dimensione la cui carreggiata è interamente coperta da un manto bituminoso o cementizio. Per le medesime finalità, non sono considerate carrozzabili le strade caratterizzate da opere permanenti a fondo stabilizzato, non coperte da manto bituminoso o cementizio: strade poderali, strade interpoderali, strade soggette al divieto di circolazione con veicoli a motore di cui alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), e strade vicinali la cui carreggiata abbia una larghezza inferiore a quattro metri. Sono equiparate alle strade interpoderali le strade di servizio e accesso ai terreni sottoposti a riordino fondiario.

2. Fermo restando il divieto di cacciare sparando da natanti in movimento di cui all'articolo 21, comma 1, lettera i), della legge 157/1992 , in laguna e in mare è consentito l'esercizio venatorio da natanti fermi e saldamente ancorati, da considerarsi mezzi galleggianti, posti all'interno di appositi appostamenti fissi a mare e in laguna, denominati <<collegia>>. È consentito l'uso dei natanti per il recupero della selvaggina abbattuta o ferita senza l'uso del fucile, che deve essere scarico.

(1)

3. Nel corso dell'esercizio venatorio il cacciatore che si trova ad attraversare strade carrozzabili o a transitare nei pressi di centri abitati ha l'obbligo di tenere il cane al guinzaglio e il fucile scarico e aperto, se basculante, o con l'otturatore aperto, se semiautomatico. Il fucile stesso deve essere riposto in custodia se trasportato su automezzi, natanti o bicicli, o se introdotto in pubblici esercizi. Tali disposizioni non si applicano nella fattispecie prevista all'ultimo periodo del comma 2.

3 bis. Il cacciatore deve tenere il fucile scarico e riposto nel fodero quando si muove a piedi per raggiungere il luogo o l'appostamento di caccia e per allontanarsi dagli stessi rispettivamente prima e dopo gli orari consentiti per l'attività venatoria.

(2)

Note:

1 Parole soppresse al comma 2 da art. 145, comma 14, L. R. 17/2010

2 Comma 3 bis aggiunto da art. 93, comma 1, L. R. 28/2017